



DETERMINAZIONE N. 33 DEL 18 Marzo 2019

Oggetto: Ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa da parte di alcuni dipendenti in quiescenza della preesistente Camera di Commercio di Ragusa – Definizione e liquidazione spese legali.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuti presenti i diversi atti e i diversi provvedimenti concernenti un contenzioso avviato da alcuni dipendenti in quiescenza della preesistente Camera di Commercio di Ragusa, concernente una richiesta di rideterminazione del trattamento giuridico ed economico;
- Tenuto presente che tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, dopo l'inoltro di atti di invito e di messa in mora, sono stati notificati alla Camera di Commercio tredici ricorsi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa da parte di altrettanti dipendenti in quiescenza dell'Ente, tendenti specificatamente al riconoscimento della rideterminazione della retribuzione spettante sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.R. n. 19/91 e nell'art. 8 del D.P.R.S. 30 gennaio 1993, a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico derivante dalla predetta applicazione del maggior trattamento retributivo e a dare applicazione dei superiori incrementi stipendiali e pensionistici, mediante erogazione delle corrispondenti somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal sorgere del diritto;
- Rilevato che i ricorsi, successivi ad un precedente tentativo di conciliazione con esito negativo, riguardano nel merito il contenzioso in un primo momento promosso da quattordici dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera di Commercio davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana, la quale con sentenze emanate il 28 e il 29 novembre 2011, dichiarava l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, rimanendo ai ricorrenti ricorso per Cassazione per sollevare eventuale conflitto di giurisdizione o, in alternativa, adire il Giudice del Lavoro, come indicato dalla Corte dei Conti;
- Preso atto, inoltre, che relativamente a due ricorsi di altrettanti dipendenti avanzati invece davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 278 del 4.5.2012, era stato riconosciuto il diritto a favore dei due ricorrenti all'applicazione degli aumenti stipendiali e al pagamento delle somme dovute, oltre gli interessi legali;
- Preso atto della nota datata 23.5.2012, con la quale l'avv. Di Paola, legale di fiducia dell'ente, nel trasmettere copia della citata sentenza n. 278 del 4.5.2012, suggeriva alla Camera l'opportunità di raggiungere una transazione, approfittando del fatto che la sentenza si limitava a riconoscere il diritto ma non quantificava l'entità di quanto spettante, escludendo, quindi, la possibilità di proposizione di appello;
- Tenuta presente la deliberazione n. 127 del 15.10.2012, con la quale la Giunta Camerale, accogliendo il parere del legale di fiducia, decideva, al fine di chiudere il contenzioso con i due dipendenti, di verificare la possibilità di una transazione;

- Tenuta presente, ancora, la deliberazione n. 137 del 19.10.2012, con la quale la Giunta Camerale, in ordine ai sopracitati avvisi di mora, propedeutici dei ricorsi al Giudice del Lavoro, prendeva in esame, alla luce della citata sentenza n. 278/2012 e della precedente deliberazione n. 127/2012 e ricorrendo al principio dell'autotutela, la possibilità di avviare anche con i nove dipendenti, che alla data avevano avanzato diffida nei confronti della Camera di Commercio, un percorso finalizzato ad un atto transattivo anche in assenza a favore degli stessi di una decisione in sede giurisdizionale;
- Rilevato, che la Giunta Camerale, con lo stesso provvedimento, tuttavia, prima di decidere in via definitiva, alla luce delle disposizioni in vigore sul divieto di estensione del giudicato, come sancito, per ultimo, dal comma 6 dell'art. 41 del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito nella Legge 27.2.2009, n. 14, decideva di acquisire un qualificato parere legale sulla fattibilità della transazione;
- Visto il parere datato 26.2.2013, con il quale il prof. Avv. Agatino Cariola, dietro specifico incarico, di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 131 del 22.11.2012, dopo avere ripercorso la normativa richiamata dai ricorrenti e parte della precedente documentazione, amministrativa e giurisdizionale, concludeva, in merito alla sentenza del Giudice del Lavoro n. 278/2012, di impugnare la stessa in appello;
- Vista la deliberazione n. 5 del 16.4.2013, adottata dal Commissario Straordinario della Camera, assumendo i poteri della Giunta Camerale, con la quale, al fine di tutelare gli interessi della Camera, si prendeva atto del parere legale fornito dal prof. avv. Agatino Cariola, in merito al contenzioso in argomento, si decideva di sospendere gli effetti della deliberazione n. 127 del 15.10.2012, nel senso di non proseguire il tentativo di transazione con due dipendenti, procedendo a ricorrere in appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa n. 278 del 4.5.2012, nonché di procedere alla resistenza ed alla costituzione in giudizio avverso i tredici ricorsi presentati al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, nominando il prof. Avv. Agatino Cariola, del Foro di Catania, per la tutela degli interessi dell'Ente camerale;
- Tenuta presente la successiva corrispondenza intercorsa con il citato professionista, dalla quale risulta, relativamente ai tredici contenziosi avanti il Giudice del Lavoro di Ragusa, il deposito delle comparse e la costituzione in giudizio il 28 giugno 2013, nonché, successivamente, l'iniziativa del legale dei tredici ricorrenti, avv. Antonino Gentile, finalizzata a riunire tutte le cause e a procedere all'estinzione dei giudizi civili, con compensazione delle spese;
- Vista la nota datata 6 marzo 2019, con la quale il prof. Cariola, confermando quanto anticipato, comunica l'estinzione delle cause civili dei tredici ricorsi, non escludendo da parte dei ricorrenti la riproposizione della vicenda davanti al giudice amministrativo;
- Vista la successiva nota datata 15 marzo 2018, con la quale il legale, allegando i prospetti dei giudizi proposti contro la Camera, conferma la loro estinzione, precisando che in astratto gli interessati potrebbero avanzare un nuovo giudizio avanti lo stesso Tribunale o davanti a quello amministrativo;
- Preso atto, pertanto, che in merito ai tredici ricorsi promossi tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa, la vicenda si è conclusa

positivamente per la Camera, per cui occorre procedere alla liquidazione del compenso a favore del professionista;

- Preso atto che rimane ancora in vita il ricorso pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Catania, avviato da altri due dipendenti, per i quali la Corte d'Appello di Catania aveva respinto il ricorso sulla sentenza citata n. 278/2012, la cui sentenza è stata impugnata dai ricorrenti per Cassazione, ricorso anche in questo caso respinto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo;
- Rilevato che con nota datata 25.5.2013 il prof. Cariola, in ordine ai compensi spettanti per l'attività professionale in argomento, precisava, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito nella Legge 24.3.2012, n. 27, al fine di limitare l'impegno economico della Camera ed in uno spirito di collaborazione, di fare riferimento ai compensi minimi previsti dal D.M. 20.7.2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, a sua volta ulteriormente ridotti, e riservandosi un incremento del venti per cento in caso di esito positivo, comunicando, inoltre, la stipula di una apposita polizza assicurativa;
- Visti, in tal senso il preventivo, come sopra determinato e ridotto, allegato alla citata nota, dai quali si evince un costo pari ad Euro 1.500,00 oltre spese, Cpa ed Iva, per ciascuno dei contenziosi davanti al Giudice del Lavoro, fatto salvo l'eventuale incremento in caso di esito positivo;
- Preso atto che con nota datata 2.7.2013 il prof. Cariola trasmise le fatture dalla n. 25 alla n. 37 dell'1.7.2013, per un importo complessivo per ciascuna di Euro 629,20, a titolo di acconto per l'attività espletata nei giudizi in argomento, fatture pagate con provvedimento di liquidazione del Segretario Generale della ex Camera di Ragusa del 5.8.2013;
- Rilevato, pertanto, che occorre prendere atto dello stato dei procedimenti in argomento, procedendo al pagamento delle competenze, tenendo presente che la relativa spesa, a norma dei chiarimenti ministeriali e, in particolare, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5544 del 15.6.2006, in quanto prestazione professionale, la cui competenza non risulta essere presente tra le risorse interne dell'ente e i cui adempimenti sono indispensabili, non rientra nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni sul contenimento della spesa, come, peraltro, confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 31 del 23.10.2012, in quanto spese destinate alla difesa dell'Ente in giudizio;
- Visto il preavviso di fatturazione, allegato alla nota del prof. Cariola del 6.3.2019, relativo al saldo del compenso a suo tempo accolto con la citata determinazione n. 81 del 5.8.2013, il cui costo complessivo è pari ad Euro 26.325,00, che al netto dell'acconto di cui sopra, è di Euro 19.825,00, oltre Iva e Cp.a, per un importo complessivo di Euro 25.153,96;
- Visto, infine, dal punto di vista contabile, che alla spesa occorrente potrà farsi fronte mediante utilizzo di una parte delle somme a suo tempo accantonate, come previsto dalle disposizioni in vigore e, in particolare dai principi contabili contenuti nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5.2.2009, nelle more della definizione dei contenziosi in argomento, nel Fondo rischi ed oneri "Altri accantonamenti" del bilancio camerale;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso in narrativa, di prendere atto della definizione con esito positivo delle cause avviate da tredici dipendenti in quiescenza della preesistente Camera di Ragusa davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa nel periodo fine 2012 e inizio 2013, come dettagliatamente descritto in narrativa;
- di procedere alla liquidazione e al pagamento del saldo a fronte della presentazione della fattura, corrispondente alla prefattura allegata alla nota del 6 marzo del 2019 a firma del prof. avv. Agatino Cariola, imputando la spesa al Fondo rischi ed oneri “Altri accantonamenti” del bilancio camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro